

Gentile Collega,

prosegue l'invio dell'**Informatore Giuridico dell'Ordine degli Avvocati di Roma**, il servizio gratuito di informazione giuridica, realizzato in collaborazione con Wolters Kluwer Italia.

L'Ordine degli Avvocati di Roma, settimanalmente, ti invierà nella casella di posta elettronica:

- le principali novità normative
- la rassegna della giurisprudenza più significativa, di legittimità e di merito
- l'Osservatorio dei lavori parlamentari.

Il Consigliere Segretario	Il Consigliere Tesoriere	Il Presidente
Avv. Mario Scialla	Avv. Alessandro Graziani	Avv. Antonino Galletti

Ultimissime

Publicata in gazzetta ufficiale la "nuova" legittima difesa

Publicata sulla G.U. n. 102 del 3 maggio 2019 la Legge 26 aprile 2019 n. 36, che ha, in particolare, apportato modifiche agli artt. 52 e 55 del codice penale, così ritoccando la disciplina della legittima difesa. Accolto con toni trionfanti dai sostenitori, criticato con fervore dagli oppositori, nonché promulgato con tanto di "invito alla prudenza" da parte del Capo dello Stato, il nuovo provvedimento si pone, tra modifiche solo "simboliche" e modifiche "effettive", nel senso di allargare le maglie dell'istituto e dunque le aree di non punibilità di talune specifiche condotte.

Il Decreto crescita è in vigore: le principali misure fiscali

Il D.L. 30.4.2019 n. 34, cosiddetto "Decreto Crescita", recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" è stato pubblicato in G.U. il 30.4.2019 e contiene numerose novità fiscali, in vigore dal 1.5.2019. Tra le misure più interessanti, la reintroduzione del "super ammortamento" per il 2019, l'innalzamento della deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali, il potenziamento delle agevolazioni fiscali per i lavoratori, docenti e ricercatori che rientrano in Italia. Vengono inoltre introdotte alcune misure di favore per il settore delle costruzioni, finalizzate ad agevolare il trasferimento degli immobili ai fini della valorizzazione edilizia. Viene potenziato anche il sisma bonus e, infine, è prevista la possibilità di optare per uno sconto da parte dell'impresa che esegue i lavori in luogo della cessione del credito.

Copyright e mercato digitale: le novità della recente direttiva europea

La Direttiva Copyright rappresenta un passo importante per la disciplina del diritto d'autore

Osservatorio parlamentare



Riduzione numero parlamentari

Atto Camera 1585
Modifiche agli articoli 56, 57
e 59 della Costituzione in
materia di riduzione del
numero dei parlamentari.

Iter 9 maggio 2019: esame
in assemblea

Modifica all'articolo 12 del codice della strada

Atto Camera: 680
Modifica all'articolo 12 del
codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, concernente
l'esercizio di funzioni di
prevenzione e
accertamento delle
violazioni in materia di sosta
da parte dei dipendenti
delle società concessionarie
della gestione dei parcheggi
e delle aziende esercenti il
trasporto pubblico di
persone.

Iter: 7 maggio 2019 :
esame in assemblea.

Separazione carriere magistratura

Atto Camera: 14
PROPOSTA DI LEGGE
COSTITUZIONALE
D'INIZIATIVA POPOLARE:
Norme per l'attuazione della
separazione delle carriere
giudicante e requirente

nell'ambito di mercato unico digitale. I rapidi mutamenti tecnologici, unitamente all'incremento della collaborazione transfrontaliera hanno spinto le istituzioni europee ad adeguare l'ormai obsoleto quadro normativo alle nuove forme di sfruttamento di opere e contenuti nel mondo digitale. In attesa del suo effettivo recepimento da parte dei singoli Stati membri, che dovrà avvenire entro 24 mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, la presente guida ha lo scopo di delineare le principali novità introdotte dalla Direttiva Copyright. Direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale

Contenzioso bancario: quali le condizioni per la richiesta di CTU da parte del giudice?

Nella decisione del 7 febbraio 2019, il Tribunale di Parma si sofferma sulle condizioni che legittimano la richiesta di CTU da parte del giudice, operando una esauriente ricognizione di orientamenti giurisprudenziali al riguardo. Tribunale di Parma, 7 febbraio 2019

Autorità energia e ambiente: smart metering di seconda generazione e prelievi fraudolenti di energia elettrica

Lo scorso 19 marzo, l'Autorità ha pubblicato sul proprio sito un documento per la consultazione per illustrare i propri orientamenti riguardo l'aggiornamento delle modalità di riconoscimento di costi relativi a sistemi di smart metering di seconda generazione (2G) per la misura di energia elettrica in bassa tensione per il periodo 2020-2022. Con una deliberazione del 2 aprile 2019, l'Autorità ha introdotto misure per l'efficientamento della gestione dei prelievi fraudolenti dei clienti finali in maggior tutela, rivedendo il meccanismo di cui all'articolo 16bis del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (TIV), relativo alla compensazione degli importi non incassati per tale tipologia di prelievi. Documento per la consultazione Autorità di regolazione per energia reti e ambiente 9 marzo 2019, n. 100/2019/R/eel
Deliberazione Autorità di regolazione per energia reti e ambiente 2 aprile 2019, n. 119/2019/R/eel

della magistratura.

Iter 9 maggio 2019: In corso di esame in Commissione.

Procedimento monitorio abbreviato

Atto Senato n. 755
Modifiche al procedimento monitorio ed esecutivo per la effettiva realizzazione del credito,

Iter 9 maggio 2019: in corso di esame in commissione.

News dal Legislatore

L. 26 aprile 2019, n. 36 (G.U. 3 maggio 2019, n. 102)

Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa.

D.L. 30 aprile 2019 n.35 (G.U. 2 maggio 2019, n. 101)

Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.

Reg. (CE) 16 gennaio 2019, n. 2019/686/UE (G.U.U.E. 3 maggio 2019, n. L 116)

REGOLAMENTO DELEGATO DELLA COMMISSIONE che stabilisce le modalità dettagliate, a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio, per lo scambio sistematico con mezzi elettronici di informazioni relative al trasferimento di armi da fuoco nell'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE).

Focus prassi

Nota 8 maggio 2019, n. 4/2019 (Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

Interpello ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. n. 124/2004. Applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge n. 338/1989, in materia di fiscalizzazione degli oneri

sociali.

Nota 8 maggio 2019, n. 3/2019 (Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

Istanza di interpello ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. n. 124/2004. Autorizzazione amministrativa ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 300/1970.

Circ. 6 maggio 2019, n. 10 (Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

Trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria, di cui all'articolo 1 del Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72..

Circ. 6 maggio 2019, n. 7 (Emanata dall'I.N.L.)

Art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006 - benefici normativi e contributivi e rispetto della contrattazione collettiva.

News dalla Magistratura

Civile e procedura civile

Cass. civ., Sez. II, 7 maggio 2019, n. 11961

SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONE - VALORI MOBILIARI. Intermediazione finanziaria

In tema di sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria, il momento dell'accertamento, dal quale decorre il termine di decadenza per la contestazione degli illeciti da parte della Consob, va individuato in quello in cui la constatazione si è tradotta, o si sarebbe potuta tradurre, in accertamento; a tal fine deve tenersi conto, oltre che della complessità della materia, delle particolarità del caso concreto anche con riferimento ai contenuti ed alle date delle operazioni, tanto più ove la violazione sia riferibile ad un tempo ben determinato e circoscritto. Sebbene il giudice non possa, ai fini dell'individuazione della decorrenza del termine di contestazione dell'illecito amministrativo, sostituirsi all'amministrazione nel valutare la opportunità di atti istruttori collegati ad altri compiuti senza apprezzabile intervallo temporale, tuttavia, le valutazioni relative alla congruità del tempo impiegato nelle indagini necessarie per pervenire all'accertamento dell'illecito si risolvono in giudizi di fatto non sindacabili in sede di legittimità, se adeguatamente motivati; ciò impone che il giudice di merito, a fronte di circostanziate doglianze con cui l'opponente denunci la ingiustificata dilatazione dei tempi di contestazione, deve specificamente motivare sulle ragioni che lo inducono a giudicare tali tempi ragionevoli e congrui. (Nel caso concreto la Corte di merito si è attenuta agli esposti principi e le censure mosse con i motivi di ricorso si risolvono in una inammissibile richiesta di rivalutare in sede di legittimità il giudizio di fatto così operato.)

Cass. civ., Sez. II, 6 maggio 2019, n. 11774

SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONE. Accertamento, opposizione e contestazione

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme antiriciclaggio, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione stessa, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione. È, poi, compito del giudice di merito determinare il

tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere ad una simile completa conoscenza, individuando il dies a quo di decorrenza del termine, e tenendo conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto e della necessità che tali indagini, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, avvengano entro un termine congruo essendo il relativo giudizio sindacabile, in sede di legittimità, solo sotto il profilo del vizio di motivazione.

Cass. civ., Sez. II, Ord., 6 maggio 2019, n. 11771

ESECUZIONE FORZATA. Esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare

La disposizione di cui all'art. 2933, comma 2, c.c., che limita l'esecuzione forzata degli obblighi di non fare, vietando la distruzione della cosa che sia di pregiudizio all'economia nazionale, va riferita alle sole fonti di produzione o distribuzione della ricchezza dell'intero paese. Tale non può intendersi l'impianto di telecomunicazione (nella specie installato sui lastrici solari dell'edificio condominiale), il quale può essere, invero, collocato in linea di principio in luogo limitrofo; l'onere della prova dell'addotta impossibilità di collocazione in altro sito, siccome atta ad impedire, qualora assolta, l'esecuzione specifica dell'obbligo di non fare, grava a carico dell'obbligato al non fare.

Società, fallimento, tributario

Cass. civ., Sez. VI-3, Ord., 7 maggio 2019, n. 11900

IMPOSTE E TASSE IN GENERE. Riscossione delle imposte - ESECUZIONE FORZATA

In materia di esecuzione forzata per la riscossione di entrate di natura tributaria, anche dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 114 del 2018, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 57 del D.P.R. n. 602 del 1973 nella parte in cui esclude l'ammissibilità dell'opposizione regolata dall'art. 615 c.p.c. in relazione agli atti della procedura successivi alla notifica della cartella o dell'avviso di pagamento, le opposizioni cd. "recuperatorie", ossia con le quali l'opponente intenda contestare il diritto dell'ente impositore o dell'agente di riscossione di agire in executivis per ragioni riferibili agli atti prodromici, di cui egli non abbia avuto conoscenza per omessa o viziata notificazione, devono proporsi, ai sensi degli artt. 2 e 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, innanzi al giudice tributario nel termine di rito ivi previsto.

Cass. civ., Sez. VI-5, Ord., 6 maggio 2019, n. 11799

IMPOSTA REDDITO PERSONE FISICHE E GIURIDICHE. Accertamento

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600 del 1973, qualora la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile in quanto confliggente con i criteri della ragionevolezza, anche sotto il profilo della antieconomicità del comportamento del contribuente. In ipotesi siffatte l'Ufficio può legittimamente dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, maggiori ricavi o minori costi. (Nella fattispecie la presunzione dell'Ufficio si fonda su un unico fatto noto, costituito dai ridotti prelevamenti dei due soci dai conti societari, che assume i connotati di un indizio grave e preciso, per contrastare il quale la CTR nulla ha detto circa l'eventuale prova contraria offerta dai contribuenti.)

Cass. pen., Sez. V, ud. 8 febbraio 2019 - dep. 2 maggio 2019, n. 18271

BANCAROTTA E REATI NEL FALLIMENTO. Bancarotta semplice - LIBRI E SCRITTURE CONTABILI

In caso di fallimento, il difetto di tenuta delle scritture contabili da parte dell'imprenditore è sufficiente a configurare il delitto di bancarotta semplice, a nulla rilevando la possibilità di ricostruire in altro modo il reale movimento d'affari della società. Peraltro, l'obbligo di tenuta delle scritture contabili, previsto dall'art. 2214 c.c., cessa solo con la cancellazione della società dal

registro delle imprese, non rilevando, invece, la sola cessazione di fatto dell'attività.

Lavoro e previdenza sociale

Cass. civ., Sez. Unite, 7 maggio 2019, n. 11928

PREVIDENZA SOCIALE. Infortuni sul lavoro e malattie professionali. Prescrizioni e decadenze

Deve ritenersi che, ai sensi dell'art. 111, comma 2, D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, la prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni previste dal titolo primo capo quinto del citato D.P.R. resta sospesa per tutta la durata della liquidazione amministrativa della prestazione e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell'Istituto. Con il decorso del termine di centocinquanta giorni, previsto dall'art. 104, o di duecentodieci giorni, di cui all'art. 83 dello stesso decreto, è rimossa la condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria ed all'assicurato è data facoltà di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica soggettiva rivendicata.

Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 7 maggio 2019, n. 11949

IMPIEGO PUBBLICO. Procedimento e punizioni disciplinari

Ai sensi dell'art. 53, comma 7, D.Lgs. n. 165 del 2001, il mancato esercizio del potere di diffida di cui all'art. 63, D.P.R. n. 3 del 1957, richiamato dal citato art. 53, comma 1, non preclude l'esercizio dell'azione disciplinare nei casi in cui quest'ultima sia correlata all'espletamento di incarichi retribuiti non autorizzati.

Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 20/02/2019) 06-05-2019, n. 11778

LAVORO (RAPPORTO DI). Contratto a progetto

L'art. 69, comma 1, D.Lgs. n. 276 del 2003 (ratione temporis applicabile, nella versione antecedente le modifiche di cui all'art. 1, comma 23, lett. f) della legge n. 92 del 2012), si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicitato secondo i canoni dell'autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso.

Penale e procedura penale

Cass. pen., Sez. III, ud. 27 marzo 2019 - dep. 7 maggio 2019, n. 19228

CASSAZIONE PENALE. Ricorso - PROVA IN GENERE IN MATERIA PENALE. Mezzi di prova in genere

Il diritto della parte a vedersi ammettere prove contrastanti con l'accusa, la cui mancata assunzione è denunciabile con ricorso per Cassazione ex art. 606, lett. d), c.p.p., in relazione all'art. 495, comma 2, c.p.p. (o art. 603 c.p.p. in appello), va rapportato, per verificarne il fondamento, alla concreta motivazione della sentenza impugnata.

Cass. pen., Sez. V, ud. 25 marzo 2019 - dep. 2 maggio 2019, n. 18284

INFORMATICA GIURIDICA E DIRITTO DELL'INFORMATICA. Reati informatici

Integra il delitto previsto dell'art. 615-ter c.p. colui che, pur essendo abilitato, acceda o si mantenga in un sistema informatico o telematico protetto violando le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso della prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente

l'accesso, rimanendo invece irrilevanti, ai fini della sussistenza del reato, gli scopi e le finalità che abbiano soggettivamente motivato l'ingresso nel sistema.

Cass. pen., Sez. III, ud. 5 dicembre 2018 - dep. 30 aprile 2019, n. 17827

CAUSE DI NON PUNIBILITA'. Cause di non punibilità - PROSTITUZIONE

In tema di prostituzione minorile, il fatto tipico scusante previsto dall'art. 602 quater c.p., in relazione all'ignoranza inevitabile circa l'età della persona offesa, è configurabile solo se l'agente, pur avendo diligentemente proceduto ai dovuti accertamenti, sia stato indotto a ritenere, sulla base di elementi univoci, che il minore fosse maggiorenne. Ne consegue che non sono sufficienti, al fine di ritenere fondata la causa di non punibilità, elementi quali la presenza nel soggetto di tratti fisici di sviluppo tipici di maggiorenni o rassicurazioni verbali circa l'età, provenienti dal minore o da terzi, nemmeno se contemporaneamente sussistenti. L'imputato, quindi, ha l'onere di provare non solo la non conoscenza dell'età della persona offesa, ma anche di aver fatto tutto il possibile al fine di uniformarsi ai suoi doveri di attenzione, di conoscenza, di informazione e di controllo, attenendosi a uno standard di diligenza direttamente proporzionale alla rilevanza dell'interesse per il libero sviluppo psicofisico dei minori.

Amministrativo

Cons. Stato, sez. V, 3 maggio 2019, n. 2873

APPALTO PUBBLICO. Gara

In sede di procedure di gara d'appalto, le proposte migliorative consistono in soluzioni tecniche che, senza incidere sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia del progetto a base di gara, investono singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell'opera, lasciati aperti a diverse soluzioni, configurandosi come integrazioni, precisazioni e migliorie che rendono il progetto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste.

Cons. Stato, sez. III, 2 maggio 2019, n. 2855

ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO

La sopravvenienza di fatti favorevoli all'imprenditore colpito da un provvedimento di interdittiva antimafia e da questi rappresentati impone di verificare nuovamente se persistano ragioni di sicurezza e di ordine pubblico tali da prevalere sull'iniziativa e sulla libertà di impresa del soggetto inciso. L'attualità degli elementi indiziari, da cui trarre la sussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa, infatti, permane inalterata fino al sopraggiungere di fatti nuovi ed ulteriori che evidenzino il venir meno della situazione di pericolo.

T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II quater, 26 aprile 2019, n. 5331

BELLEZZE NATURALI. Bellezze naturali e tutela paesaggistica

Nel rendere il giudizio di valutazione di impatto ambientale, l'Amministrazione esercita una amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verifica tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta, al contempo, profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all'apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti; la natura schiettamente discrezionale della decisione finale risente inevitabilmente dei suoi presupposti, sia sul versante tecnico che amministrativo.

Focus Giurisprudenza UE

Corte Giustizia U.E., Grande Sezione, 7 maggio 2019, n. 431/17

AVVOCATO

L'art. 3, par. 2, della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, osta a una normativa nazionale che vieta a un avvocato avente lo status di monaco, iscritto come avvocato presso l'autorità competente dello Stato membro di origine, di iscriversi presso l'autorità competente dello Stato membro ospitante al fine di esercitare ivi la sua professione utilizzando il suo titolo professionale di origine, a causa dell'incompatibilità tra lo status di monaco e l'esercizio della professione forense, che detta normativa prevede.

Per approfondire

Intrasferibilità mortis causa delle partecipazioni di s.r.l. e subingresso degli eredi

Si affronta la questione se, in presenza di un divieto statutario di trasferimento mortis causa della partecipazione, sia possibile, ed eventualmente in quale modo, con il consenso degli altri soci, far subentrare in società gli eredi del socio defunto.

Giusto processo: al giudice del rinvio bastano le trascrizioni delle deposizioni e l'esame della vittima

Pronunciandosi su un caso "ucraino" in cui si discuteva della legittimità della decisione assunta dalle autorità giudiziarie nazionali di negare la rinnovazione istruttoria (costituita dall'esame dei testi già sentiti in contraddittorio) richiesta da un imputato, condannato per furto aggravato, la cui sentenza di condanna, inflitta in primo grado, era però stata annullata dalla Corte d'appello con rinvio al giudice di primo grado in diversa composizione, per nuovo giudizio, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato, a maggioranza (dec. 2 maggio 2019 n. 30180/11), inammissibile il ricorso. Il caso era stato originato dal ricorso del ricorrente il quale sosteneva che i procedimenti svoltisi nei suoi confronti per furto aggravato erano ingiusti. Sosteneva in particolare che la sentenza era stata annullata con rinvio per un nuovo giudizio davanti ad un altro giudice, senza la possibilità di riesaminare i testimoni a carico. La Corte ha ricordato il principio per cui, per garantire l'equità nei procedimenti penali, un imputato dovrebbe essere in grado di esaminare un testimone alla presenza del giudice che alla fine è chiamato a decidere il processo. La Corte ha rilevato, tuttavia, che in questo caso erano state concesse sufficienti garanzie procedurali idonee a controbilanciare il fatto che il ricorrente non era stato in grado di riesaminare nuovamente i testimoni durante il nuovo processo davanti al diverso giudice, sufficienti a garantire dunque che il procedimento, nel complesso, fosse stato giusto. In particolare, egli aveva avuto la possibilità di esaminare in maniera completa i testimoni a carico durante il primo processo, mentre il giudice del rinvio aveva avuto la disponibilità delle trascrizioni delle deposizioni testimoniali, che aveva esaminato nel nuovo giudizio, ed aveva altresì esaminato personalmente il testimone chiave, ossia la vittima.

Corte europea diritti dell'uomo, sezione V, decisione 2 maggio 2019, n. 30180/11

Intelligenza artificiale: la Convenzione c.d. 108+ e le Linee Guida italiane

Si è in precedenza intervenuti al fine di offrire un quadro quanto più esaustivo con riferimento alle particolari criticità relative alla complessa tematica delle Intelligenze Artificiali (AI) e alle loro peculiarità in merito al trattamento dei dati personali anche a seguito dell'emanazione del GDPR. Con il presente lavoro, invece, si è voluto analizzare più nello specifico la Convenzione n. 108/1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, nonché i vari protocolli di modifica, tra cui in particolare la modifica del 18 maggio 2018, meglio nota come Convenzione 108+, oltre all'intervento dell'Italia allorché ha fornito delle linee guida integrativa che non si sostituiscono alla normativa di cui sopra, bensì forniscono delle

precisazioni applicative e uno strumento di orientamento utile per gli operatori del settore.
